

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 551/2024 del 25-01-2024
N. 299/20 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da ### relatore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 (alla quale sono state riunite le cause n. 3980, 4109, 3510, 4149, 4587, 2800, 3084, 3399, 3875, 4365, 4521, 4565, 4576, 4579, 4709, 4751 R.G. dell'anno 2020), trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2023 vertente TRA ### (###), ### (###) rappresentati e difesi dall'avv. ### E. Lofaro. (causa R.G. n. 299/20) ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### (causa R.G. n. 3980/20) ### (###), ### (###), ### (###), ### ### (###), quali eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (causa R.G. n. 4109/20) ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### (causa R.G. n. 3510/20) ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### (causa R.G. n. 4149/20) ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### D'### (causa R.G. n. 4587/20) ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### (causa R.G. n. 2800/20) ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (causa R.G. n. 3084/20) ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### (causa R.G. n. 3399/20) ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (causa R.G. n. 3875/20) 1. ### ### 2. ### (###), ### (###), ### (###), in qualità di eredi di ### 3. ### ### 4. ### ### 5. ### ### 6. ### ### 7. ### ### 8. ### ### 9. ### (###), in qualità di erede di ### 10. ### ### 11. D'### (###), in qualità di erede di ### 12. D'### ### 13. ### ### 14. ### ### 15. ### ### 16. ### ### 17. ### ### 18. ### ### 19. ### ### 20. ### ### 21. ### (###), ### (###), ### (###), ### ### (###), in qualità di erede di ### 22. ### (###), ### (###), ### (###), in qualità di eredi di ### ### 23. ### ### 24. ### ### 25. ### ### 26. ### ### 27. ### ### 28. ### ### 29. ### ### 30. ### ### 31. ### ### 32. ### ### 33. ### ### 34. ### ### 35. ### ### 36. ### ### 37. ### ### 38. ### (###), ### (###), ### (###), ### ### (###), in qualità di eredi di ### 39. ### ### 40. ### ### 41. ### ### 42. ### ### 43. ### ### 44. ### ### 45. ### ### 46. ### ### 47. ### ### 48. ### ### 49. ### ### 50. ### ### 51. ### ### 52. ### ### 53. ### ### 54. ### ### 55. ### ### 56. ### ### 57. MELLI ROSETTA ### 58. ### ### 59. ### ### 60. ### ### 61. ### ### 62. ### ### 63. ### ### 64. ### ### 65. ### ### 66. ### ### 67. ### ### 68. ### ### 69. ### ### 70. ### ### 71. ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), in qualità di eredi di ### 72. ### ### 73. ### ### 74. ### ### 75. ### ### 76. ### ### 77. ### ### 78. ### ### 79. ### ### 80. ### ### 81. ### ### 82. ### ### 83. ### ### 84. ### ### 85. ### ### 86. ### ### 87. ### ### 88. ### ### 89. PEREGO FRANCO ### 90. ### ### 91. ### ### 92. ### ### 93. ### ### 94. PETRONI NICOLINA ### 95. ### ### 96. ### ### 97. ### ### 98. ### ### 99. ### ### 100. ### ### 101. ### ### 102. ### ### 103. ### ### 104. ### (###), in qualità di ### di ### (###). 105. ### ### 106. ### ### 107. ### ### 108. POLLINI IVA ### 109. ### ### 110. PONE EDUARDO ### 111. POTT' ### ### 112. ### ### 113. ### ### 114. ### (###), ### ### (###), ### (###), ### (###), tutti in qualità di eredi di ### 115. ### ### 116. ### ### 117. ### ### 118. ### ### 119. ### ### 120. ### ### 121. ### ### 122. ### ### 123. ### ### 124. ### ### 125. ### ### 126. ### ### 127. ### ### 128. ### ### 129. ### ### 130. RODINO' ### ### 131. ### ### 132. ### ### 133. ### ### 134. ### ### 135. ### ### 136. ### ### 137. ### ### 138. ### ### 139. ### ### 140. ### ### 141. ### ### 142. ### ### 143. ### ### 144. ### ### 145. ### ### 146. ### ### 147. ### ### 148. ### ### 149. ### ### 150. ### ### 151. ### ### 152. SBROGIO' ### ### 153. ### ### 154. ### ### 155. ### ### 156. ### ### 157. ### ### 158. SCHILIRO' ### ### 159. ### ### 160. ### ### 161. ### ### 162. ### ### 163. ### ### 164. ### ### 165. ### ### 166. ### ### 167. ### ### 168. ### ### 169. SPITALERI ANTONINO ### 170. ### ### 171. ### ### 172. ### ### 173. ### ### 174. ### (###), in qualità di procuratore di ### (###) 175. ### ### 176. TAVELLA KETTY

somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. , conseguente alla mancata disponibilità delle somme, oltre agli interessi maturati e maturandi.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.” ### causa R.G. n. 4109/20: “Piaccia all'###ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, - in via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia della sentenza impugnata; - nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare a) il diritto degli odierni appellanti, ### ### ### e ### quali eredi del dott. ### di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta dal defunto durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di ### 11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare il diritto del fu dott. ### al riconoscimento del titolo e di ottenere il punteggio spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., sempre oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. secondo comma, oltre interessi legali. c) In alternativa, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da ### da liquidare in favore degli eredi ### ### ### ### per l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltre che nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di ### 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. e interessi di legge. d) In via ulteriormente subordinata, annullare la condanna alle spese del giudizio di primo grado e disporre la compensazione. e) ### denegata ipotesi di rigetto, data la complessità della materia si chiede la compensazione delle spese di gravame, con espresso richiamo ai motivi di cui al capitolo II della parte in diritto del presente atto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” ### causa R.G. n. 3510/20: “Voglia l'###ma Corte adita, in accoglimento dell'appello e ad integrale riforma della sentenza n. 23865/2019 pronunciata dal Tribunale di ### - II Sezione Civile - Giudice Dott. M. Tanferna in data ###, pubblicata in data ### e mai notificata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della ### del Consiglio dei ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., in ordine alla mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di specializzazioni mediche, per tutte le ragioni indicate in narrativa; 2) per l'effetto, condannare la ### del Consiglio dei ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, patiti dall'appellante in conseguenza della mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di specializzazioni mediche. Il tutto, sulla base dei parametri riferiti in narrativa, nella misura di ### per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione; ovvero, in subordine, nella misura di ### sempre per ogni anno di durata del corso di specializzazione; ovvero ancora, per la totalità delle voci suddette, nella diversa somma che l'###ma Corte adita intenderà liquidare secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da valutarsi a decorrere dalla rispettiva scadenza; 3) condannare altresì la ### del Consiglio dei ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” ### causa R.G. n. 4149/20: Piaccia all'###ma Corte di Appello di ### contrariis rejectis, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di ### -### n. ro 23865/2019 pubbl. il ### (RG n.ro 76606/2011) non notificata ed in accoglimento dell'appello proposto dichiarare la legittimità dello stesso ed accogliere le domande in esso spiegate e per l'effetto: -In via pregiudiziale

ove ritenuto si chiede la rimessione alla Corte di ### per i seguenti motivi con ogni conseguenza da ciò derivante: 1-per la corretta interpretazione della normativa europea ed in particolare affinché la Corte dichiari se, alla stregua del diritto dell'### un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, e prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente nonché prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda; 2-affinché chiarisca, anche alla luce della recente sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16): al fine di determinare il livello e i metodi di fissazione di una remunerazione adeguata per il periodo antecedente, se il giudice nazionale deve prendere inconsiderazione, in particolare, le indicazioni monetarie fornite al riguardo nella normativa nazionale di trasposizione di tale direttiva, la quale, ove fosse stata tempestivamente recepita, si sarebbe applicata ai cittadini ### esclusi.

NEL MERITO; In via principale a)accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ### di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica (anni 88-92- anni 4) e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di ### 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e oltre agli interessi maturati e maturandi; b-In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di ricevere la somma di ### 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. II della legge n. 170 del 19 ottobre 1999, e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in suo favore della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle dette somme, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi; c-In via ulteriormente subordinata, condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante per l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di ### 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanta riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., il tutto, oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. d-In via ulteriormente subordinata e gradata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'### convenuta per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dall'odierno appellante; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo all'appellante per avere prestato, senza corrispettivo, la propria attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. ### denegatissima ipotesi di mancato accoglimento del presente appello comunque riformare la sentenza oggi appellata in punto di spese con compensazione di quelle del primo e del presente” ### causa R.G. n. 4587/20: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza impugnata,accertare,per tutte le ragioni esposte in narrativa, che il diritto del dott. ### non si è prescritto,e per l'effetto, in accoglimento, per quanto di ragione,delle conclusioni rassegnate in primo gradoedin conformità con quanto indicato dalla Corte di ### delle ### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto del dott. ### di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l' effetto, condannare la ### del Consiglio dei ### al pagamento della somma di ### 6.713,94, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione di durata quinquennale, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli

interessi maturati e maturandi come per legge o, in alternativa, dal di della diffida; b) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi.” ### causa R.G. n. 2800/20: “voglia la Corte adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza ed in accoglimento dello spiegato appello, così provvedere:

1) accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il dott. 1 ### ha diritto di percepire la complessiva somma di ### ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento e/o parziale e/o tardivo adempimento dello Stato italiano nel recepimento delle direttive comunitarie in materia; gravando detta somma di interessi legali e rivalutazione monetaria; 2) condannare, conseguentemente, le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni, al pagamento, in favore del dott. ### della suindicata complessiva somma di ### ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di risarcimento del danno subito; gravando detta somma di interessi legali e rivalutazione monetaria; 3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.” ### causa R.G. n. 3084/20: “Piaccia all'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, 1) ### il diritto di parte appellante alla percezione di una adeguata remunerazione in relazione all'avvenuta frequenza dei corsi di specializzazione indicati in premessa. 2) Quantificare le somme spettanti in almeno ### 11.103,82, per ciascun anno di corso legale frequentato, il oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in conformità alla natura di crediti di valore delle somme richieste. 3) In subordine, quantificare tali somme in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento. 4) ### le ### convenute in solido alla corresponsione delle somme indicate, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole mensilità dovute sino al soddisfo. 5) In subordine, al mancato accoglimento delle domande di cui ai punti sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), accertare la spettanza del diritto al risarcimento del danno in favore di parte appellante per le causali su indicate e a causa della ritardata ed inesatta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363 CEE e n. 82/76/CEE da parte dello Stato Italiano. 6) Quantificare tali somme nell'importo minimo di ### 11.103,82 per ciascun anno di corso legale frequentato. 7) In ulteriormente subordinata, quantificare tali somme in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” ### causa R.G. n. 3399/20: Piaccia all'###ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di ### delle ### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C- 371/97): a) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare le ### convenute al pagamento della somma di ### 21.500.000 (pari ad ### 11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione (anni 5) e per ciascun corso frequentato e così per un totale pari ad ### o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che l'odierno appellante vanta il diritto di vedere riconosciuto il suo titolo e di ottenere il punteggio a lui spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le ### convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via alternativa, condannare le ### convenute al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante per l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di lire 21.500.000 (pari ad ### 11.103,82), per ogni anno di corso di specializzazione e così per un totale pari ad ### o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione

dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

Pertanto, in riferimento alle richieste risarcitorie come sopra enucleate, liquidare nei confronti dell'odierno attore la somma pari ad #### o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'#### per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni appellanti; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo all'odierno appellante per aver prestato, senza corrispettivo, attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.

In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di parte presente all'interno del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio. Con vittoria delle spese del doppio grado.” #### causa R.G. n. 3875/20: “Piaccia all'####ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente ricorso in appello: - accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa #### al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato italiano in relazione alla retribuzione/remunerazione per gli anni di specializzazione medica in “#### Toracica” svolti tra il 1987 ed il 1992 presso l'#### di #### - per l'effetto, condannare la #### del Consiglio dei #### al pagamento della somma pari ad #### (#### x 5 anni) a titolo risarcitorio, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio come per legge, ivi compreso il rimborso del contributo unificato”. #### causa R.G. n. 4365/20: “In via preliminare, disporre la correzione della sentenza nella parte in cui non dichiara l'estinzione del giudizio anche nei confronti di #### con compensazione delle spese; in subordine, sempre in riferimento a #### dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2909 c.c. per l'esistenza di precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di #### n. 17567/2016, pubblicata in data 23 settembre 2016, ovvero la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il pregresso precedente giudizio.

Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della #### affinché chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'#### un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di #### delle #### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C- 371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la #### del Consiglio dei #### al pagamento della somma di #### 21.500.000 (pari ad #### 11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la #### del Consiglio dei #### al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via alternativa, condannare la #### del Consiglio dei #### al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltretché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di lire 21.500.000 (pari ad #### 11.103,82), per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore

o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti delle parti appellate.” #### causa R.G. n. 4521/20: “Voglia l'####ma Corte di Appello di #### contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 23865/2019 del Tribunale di #### depositata in data #### a definizione del procedimento NRG 76606/2011, previo riconoscimento della tempestività dell'azione dell'appellante intervenuta ben prima della scadenza di qualsivoglia termine di prescrizione, nonché previo rigetto di ogni altra eccezione di rito e di merito delle parti convenute, accogliere le seguenti conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio: 1. accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellante di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare la convenuta #### del Consiglio al pagamento della somma di #### per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; 2. accertare e dichiarare che l'odierna appellante vanta il diritto di vedere riconosciuto il suo titolo e di ottenere il punteggio a lei spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali; 3. in via subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellante di ricevere somma di #### per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della l. 370 del 19.10.1999 e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; 4. in via alternativa, condannare la convenuta #### del Consiglio al risarcimento dei danni subiti dall'odierna appellante per l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate nell'atto introduttivo, consistenti nella mancata corresponsione delle somme prelievate a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di #### per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c. ed interessi di legge; 5. in via subordinata liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dall'odierna appellante; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo all'odierna appellante per avere essa prestato, senza corrispettivo, la propria attività presso la struttura ospedaliera durante il corso di specializzazione; 6. in ogni caso, dichiarare vinte, per parte appellante, le spese e competenze del doppio grado di giudizio ex art. 93 c.p.c.” #### causa R.G. n. 4565/20: “Piaccia all'####ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza: a) #### E #### sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; b) #### E #### ritenuti fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza N. 23865/2019 resa inter partes dal Tribunale di #### in persona del Giudice Unico Dott. #### nell'ambito del procedimento R.G. 76606/2011, pubblicata il ####, in conformità con quanto indicato dalla Corte di #### delle #### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) accertare e dichiarare il diritto degli attori, tra cui il Dott. #### di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di #### 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun

corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che gli odierni attori, tra cui il Dott. ### vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali.

In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del Dott. ### di ricevere la somma di ### 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; In via alternativa, condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, tra cui il Dott. ### per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di ### 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge.

In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'### per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dall'odierno appellante; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo all'odierno appellante, Dott. ### per avere egli prestato, senza corrispettivo, la propria attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione”.

Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.

C) IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA, annullare, in ogni caso, la condanna alle spese del giudizio di primo grado e disporre la compensazione delle stesse.

D) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto, data la complessità della materia si chiede la compensazione delle spese di gravame, con espresso richiamo ai motivi di cui al capitolo III della parte in diritto del presente atto.” ### causa R.G. n. 4576/20: Piaccia all'###ma Corte, contrariis reiectis, Nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della ### affinché chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'### un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di ### delle ### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C- 371/97): a) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la ### del Consiglio dei ### al pagamento della somma di ### 21.500.000 (pari ad ### 11.103,82) per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che l'odierna appellante vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio ad essa spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la ### del Consiglio dei ### al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via alternativa, condannare la ### del Consiglio dei ### al risarcimento dei danni subiti per

l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di lire 21.500.000 (pari ad #### 11.103,82), per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.

In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti delle parti appellate.” #### causa R.G. n. 4579/20: “Voglia l'On. Le Corte di Appello di #### adversa et contrariis reiecta, previo accertamento della violazione e/o falsa applicazione della materia comunitaria in favore di parte appellante e della illegittima esclusione dal risarcimento del danno azionato, in riforma della sentenza 23865/2019 emessa dal Tribunale di #### accogliere le conclusioni formulate già nel giudizio di primo grado ed in questa sede #### vittoria di spese, competenze ed onorari.” #### causa R.G. n. 4709/20: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare in parte qua l'impugnata sentenza e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto del Dott. #### di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica compreso tra il #### ed il #### (data di conseguimento del diploma di specializzazione) e, per l'effetto, - condannare la #### del Consiglio dei #### al pagamento della somma di #### (corrispondente ad #### per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione dal 1983 al 1985), o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; - in via alternativa, condannare la #### del Consiglio dei #### al risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante per l'omesso recepimento nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di #### o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.” #### causa R.G. n. 4751/20: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di #### - #### n. 23865/2019 dell'11.12.2019, pubblicata il #### e mai notificata, in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di #### delle #### con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C- 371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di #### per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di #### per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e , per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; in via alternativa, condannare parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di

borsa di studio, oltrechè nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo; danno che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di ### per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. in via alternativa subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'### per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione; condannare le convenute al rimborso delle spese e delle competenze, ivi compresi i compensi per l'attività legale del difensore, oltre IVA e ### del primo e del secondo grado di giudizio, queste ultime da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori che qui si dichiarano antistatari.” ### del Consiglio e i ### appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.

MOTIVI

IN FATTO E ### 1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di ### nei confronti della ### del Consiglio dei ### e dei ### sopra indicati, riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche. Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992. Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/### 75/363/### 82/76/###) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi, il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento nella misura di ### per ciascun anno di specializzazione frequentato. 2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 23865/2019: - escludeva la legittimazione passiva dei ### convenuti; - rigettava la domanda proposta dai medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE; - accoglieva le domande dei medici che, iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione dopo il ###, avevano prodotto validi atti di interruzione del termine decennale di prescrizione decorrente dal 27.10.1999, riconoscendo a ciascun attore l'importo di ### per ciascun anno accademico frequentato; - condannava la ### del Consiglio alla rifusione delle spese in favore degli attori vittoriosi; - compensava le spese di lite tra gli attori vittoriosi e le amministrazioni convenute diverse dalla ### del Consiglio; - condannava gli attori soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle ### convenute. 3. Gli appellanti hanno tutti censurato la sentenza impugnata a causa dell'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione. In alcuni casi, come si evince dalle conclusioni riportate in epigrafe, hanno lamentato anche: - la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dei ministeri; - l'esclusione del diritto alla remunerazione di alcuni corsi poiché iniziati prima del 29.1.1982; - la non esaustività del risarcimento parametrato sulla base dell'art. 11 L. n. 370/1999, senza nemmeno la rivalutazione del compenso e l'applicazione degli interessi compensativi; - l'omessa compensazione delle spese di lite. ### invece, ha proposto appello rappresentando che già in primo grado aveva rinunciato agli atti, ma la domanda era stata rigettata nel merito. Nel presente giudizio ha, inoltre, dedotto l'esistenza di precedente giudicato, producendo la sentenza del Tribunale di ### n. 17567/16 di accoglimento delle proprie domande. ### ha proposto appello lamentando l'omissione di qualsivoglia pronuncia sulla sua domanda. Infatti, pur avendo promosso il giudizio di primo grado insieme agli odierni appellanti, il suo nominativo non compariva né nell'epigrafe né nel corpo della sentenza. ### ha, inoltre, prodotto nell'odierno giudizio una lettera di diffida inviata nel 2003 alle ### appellate. ### ha rappresentato che, seppur ritualmente depositato nel giudizio di primo grado,

l'atto, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale, non era stato esaminato dal tribunale. Le parti appellate, costitutesi solo nei giudizi indicati in epigrafe, hanno chiesto il rigetto degli appelli. 4. Preliminarmente, si rileva che non può dichiararsi l'estinzione del giudizio promosso dalla ### in quanto non vi è negli atti del giudizio di primo grado l'accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni convenute necessaria ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Né può ritenersi provata l'eccezione di violazione di precedente giudicato dalla stessa proposta, atteso che la sentenza relativa al precedente giudizio non indica i dati anagrafici e il corso di specializzazione frequentato.

Si dà atto, inoltre, che dall'esame degli atti di causa del giudizio di primo grado è emerso che ### aveva ritualmente promosso il giudizio di primo grado insieme agli odierni appellanti. Sempre preliminarmente, quanto alla questione della legittimazione passiva, deve confermarsi la statuizione del tribunale in quanto deve essere individuata come legittimata la ### del Consiglio dei ### questa essendo il soggetto istituzionale che rappresenta lo Stato rispetto all'attività legislativa di recepimento delle direttive europee, non attribuita ad alcun ministero, a prescindere dalle competenze a questo attribuite.

Infatti, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 303/99, spetta al ### del Consiglio dei ### promuovere e coordinare l'azione del ### diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'### all'### europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. In particolare, poi, al secondo comma è stabilito che compete al ### del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'### europea. Ne consegue che, sulla base della prospettazione attorea e in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, l'unico soggetto legittimato a contraddire alla domanda risarcitoria è la ### del Consiglio dei ### organo al quale la legge rimette il compito di recepire la normativa comunitaria e che, conseguentemente, ha la responsabilità in caso di mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno.

La circostanza che le parti pubbliche evocate nel presente giudizio siano comunque articolazioni del ### della Repubblica non consente di far valere la responsabilità in solido di qualsiasi ministero, ma solo di applicare l'art. 4 L. n. 260/1958, norma che invece consente unicamente di sanare l'irrituale costituzione del rapporto processuale, a meno che, come è avvenuto nel presente giudizio, l'Avvocatura dello Stato non si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. (cfr. Cass. Sez.

Un. n. ###/2018). 5. Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato in relazione: - alla posizione dei medici iscritti in data anteriore al 29.1.1982 limitatamente ai corsi di specializzazione rientranti tra quelli indicati nelle direttive comunitarie, nei giudizi in cui le amministrazioni appellate costituendosi non abbiano proposto l'eccezione di prescrizione; - alla posizione di ### - alla mancata compensazione delle spese di lite di primo grado. 6. Quanto ai medici iscritti prima del 29.1.1982, ai fini della valutazione del motivo d'appello occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto che può essere azionato in sede giurisdizionale, sono intervenute le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antiggiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.

La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.

Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data ###, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice

amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al #### La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D.Lgs n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria. Quanto alla circostanza della immatricolazione in anno accademico antecedente alla scadenza del termine per l'adeguamento alla normativa comunitaria, occorre menzionare innanzitutto la decisione, intervenuta nel corso del presente giudizio, della Corte di #### europea la quale, con sentenza del 24.1.2018, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di Cassazione a #### ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1.1.1983.

Successivamente è stata posta alle #### la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che abbiano iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982-1983, nella specie iscritti nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. #### unite hanno quindi di nuovo pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'#### europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 10 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli #### o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. #### conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli #### membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».

La natura ormai consolidata di tale orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di #### dell'#### europea. Per quanto sopra osservato, si deve, pertanto, riconoscere il diritto al risarcimento del danno (a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione) degli odierni appellanti, a condizione che il corso frequentato dagli stessi sia ricompreso nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE perché comune o tutti gli #### membri, ovvero equipollente ai corsi previsti in due o più #### ai sensi dell'art. 7 della direttiva 75/362/#### La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due #### dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli #### membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n. 20303/2019).

Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti

n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi, emerge che sono da accogliere gli appelli proposti in relazione ai corsi di seguito riportati. Per quanto sopra osservato, mentre per gli anni accademici a partire dal 1983/1984 spetta l'importo annuo di ### previsto dalla legge n. 370/1999, per l'anno 1982/1983 spetta un importo ridotto di un quarto, tenuto conto della porzione dell'anno accademico antecedente al 10.1.1983, quindi ### Ciò premesso, sono quindi da accogliere le domande degli appellanti di seguito riportati con riferimento alla durata legale minima del corso di specializzazione e all'anno di iscrizione.

R.G. n. 4365/20 Cognome nome ### di specializzazione A.a. Durata legale minima ### ###
chirurgia toracica 81 87 5 25.177,27 ### ginecologia e ostetricia 80 84 4 11.749,39 ### ### ###
biologia clinica 81 86 4 18.463,33 ### ### ### ginecologia e ostetricia 81 85 4 18.463,33 ### ###
igiene e medicina preventiva orientamento laboratorio 4 11.749,39 ### ginecologia e ostetricia 80
84 4 11.749,39 ### ginecologia ed ostetricia 81 85 4 18.463,33 ### chirurgia generale 81 86 5
25.177,27 ### neurologia 80 85 4 11.749,39 MELLI ROSETTA pediatria 81 85 4 18.463,33 ###
medicina del lavoro 81 85 4 18.463,33 ### ### oftalmologia 80 84 4 11.749,39 ### ### anatomia
patologica 81 85 ###,33 ### psichiatria 81 85 4 18.463,33 ### fisioterapia 81 85 3 11.749,39 ###
pediatria 81 85 4 18.463,33 ### ### ortopedia 79 85 5 11.749,39 ### medicina interna 81 86 5
25.177,27 ### ### ematologia generale 80 83 3 5.035,45 ### ### anestesia e rianimazione 81 84 3
11.749,39 ### ### chirurgia vascolare 79 84 5 11.749,39 ### chirurgia apparato digerente ed
endoscopia digestiva 5 25.177,27 ### ### ginecologia e ostetricia 79 83 4 5.035,45 ### ###
anestesia e rianimazione 81 84 3 11.749,39 ### ### cardiologia 80 84 4 11.749,39 ### ###
allergologia 80 83 3 5.035,45 ### odontostomatologia 81 84 (### gia) 11.749,39 ### ### anestesia
e rianimazione 80 83 3 5.035,45 ### ### dermatologia e venereologia 3 11.749,39 ### igiene,
medicina preventiva e sanita' pubblica 4 18.463,33 ### chirurgia generale 81 86 5 25.177,27 ###
ortopedia 81 88 5 25.177,27 ### ### igiene, medicina preventiva 4 5.035,45 ### ### medicina
interna 80 85 5 18.463,33 ### ### igiene, medicina preventiva 79 83 4 5.035,45 ### pediatria 81 85
4 18.463,33 ### neurologia 81 85 4 18.463,33 ### ### malattie infettive 81 85 4 18.463,33 ### ###
chirurgia plastica 79 84 5 11.749,39 ### ginecologia e ostetricia 80 84 4 11.749,39 TRINCHILLO
ANTONIETTA nefrologia 81 85 4 18.463,33 ### fisioterapia 80 83 3 5.035,45 ### endocrinologia
80 83 3 5.035,45 VERTUE' ### medicina interna 79 84 5 11.749,39 ### ### medicina del lavoro 79
83 4 5.035,45 ### ### ginecologia 81 85 4 18.463,33 R.G. n. 3399/20 ### ### ortopedia 79 84 5
11.749,39 R.G. n. 4579/20 ### ### ginecologia ed ostetricia 1981 1986 4 18.463,33 ### ###
cardiologia 1979 1983 4 5.035,45 ### ### psichiatria 1981 1985 4 18.463,33 ### igiene e medicina
preventiva con orientamento di laboratorio 1980 1984 4 11.749,39 ### ### medicina del lavoro
1981 1985 4 18.463,33 ### ### oftalmologia 1979 1983 3 5.035,45 ### ### ematologia 1981 1984
3 11.749,39 La determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di
considerare l'obbligazione risarcitoria una obbligazione di valuta (Cass. n. 1917/2012). ###
liquidato non può quindi essere soggetto a rivalutazione, ma ai sensi dell'art. 1219 c.c. sono dovuti
gli interessi legali dal giorno della prima messa in mora della amministrazione che nei casi in esame
coincide con la data della domanda.

Sulla base dei medesimi criteri adottati nel paragrafo che precede devono ritenersi esclusi i seguenti corsi in quanto non compresi nelle direttive oppure da non potersi considerare equipollenti: ### dello sport, ### soccorso d'urgenza, ### d'urgenza e ### soccorso, ### ### preventiva e puericoltura (indirizzo sociale e neonatologia), ### ### legale in quanto non compresi nelle direttive.

Deve altresì rigettarsi la domanda di ### in relazione al corso in ### respiratorie e fisiologia, poiché la minore durata di legge del corso frequentato dall'appellante, tre anni, anziché quattro anni, durata minima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “### respiratorie”, è indicativa della sostanziale diversità del corso frequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, a prescindere dalla denominazione.

Pure deve rigettarsi la domanda di ### in relazione al corso in ### poiché la minore durata di legge del corso frequentato dall'appellante, tre anni, anziché quattro anni, durata minima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “Neurofisiologia”, è indicativa della sostanziale diversità del

corso frequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, a prescindere dalla denominazione.

Parimenti deve respingersi l'appello della dottoressa ### dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione tempestivamente riproposta dagli appellati nell'odierno giudizio. 7. Quanto alla posizione dei medici iscritti in data successiva al 29.1.1982, sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione si condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass. n. 16452/2019 secondo cui: "a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'### europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria; tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come anti-giuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: ### 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: ### 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204, la quale precisa che «in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012»; ### 6 - 3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; ### 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01).» Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).

La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di ###

dell'### europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data ### dalla Corte di ### nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima corte del 24.1.2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione; sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982. Non condivisibili sono quindi anche le tesi alternative degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere in considerazione della natura permanente dell'illecito, oppure sarebbe legato all'evoluzione giurisprudenziale - in ambito eurounitario e interno - e normativa sulle varie questioni affrontate in tema di risarcimento dei medici specializzandi, o comunque non decorrerebbe prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE.

Tali assunti sono contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di ### con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva. Quanto ad ### non vi è prova che la lettera di diffida prodotta nell'odierno giudizio fosse stata ritualmente depositata nel giudizio di primo grado. Deve considerarsi che il deposito di documenti era avvenuto in occasione del deposito della seconda memoria istruttoria da parte del precedente difensore che assisteva tutti gli odierni appellanti. ### predetta memoria il difensore, dopo avere fatto generico riferimento al deposito di "copia di certificati e diplomi dei corsi di specializzazione frequentati, nonché eventuali diffide inviate dagli odierni istanti come da separato faldone", ha dato atto in particolare del deposito solo di alcuni atti di diffida, indicando specificamente data e mittente, tra i quali non risulta il dott. ###. Deve quindi ritenersi rituale e tempestivo solo il deposito dei documenti effettivamente indicati nella memoria depositata in ###. ### ritiene che possa essere stato smarrito il documento dal precedente difensore, ma, in assenza di prova di una causa di impedimento oggettivo al tempestivo deposito, il documento può essere ammesso in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

Pertanto, deve confermarsi la statuizione del giudice di primo grado secondo cui, in assenza di validi atti interruttivi, i diritti risarcitori vantati dagli appellanti iscritti successivamente al 29.1.1982 sono prescritti e le relative domande non possono trovare accoglimento. 8. Il motivo di appello relativo alla quantificazione dell'indennizzo proposto da ###, ### e ### è infondato e, per quanto si osserverà infra, non si ritiene necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di ### dell'### europea. Si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui tale parametro è sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. Un. n. ###/2018, n. 14376/2015, n. 1058/2019, n. 25363/2022). Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi sull'importo stabilito dalla legge n. 370/1999 è infondata. Si richiama anche sotto questo profilo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale si è proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive, ha palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla

notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 23635/2014, n. 1917/2012, n. 1157/2013, n. 1641/2020, #### Un. n. ####/2018).

Né elementi contrari emergono dalle conclusioni dei funzionari della #### europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente a oggetto la diversa questione dell'estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202). Si legge in tali osservazioni che l'inciso finale “non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria” dell'art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.

Anche sotto questo profilo la Corte di Cassazione ha evidenziato innanzitutto l'eccentricità del rilievo, che viene peraltro da un'autorità non giurisdizionale, rispetto all'oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant'è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa. Inoltre la Corte ha ribadito che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l'aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l'ammontare del risarcimento. Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della #### contempla la risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ. (v. Cass. n. 25363/2022).

Nemmeno possono trovare accoglimento le domande subordinate proposte ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante la natura residuale della azione di indebito arricchimento che presuppone l'assenza di un titolo contrattuale o extracontrattuale. 8. Gli appellanti delle cause R.G. nn. 299/20, 4109/20, 4149/20, 4565/20, 4579/20 hanno impugnato anche il capo della sentenza relativo alle spese di lite di primo grado.

Il motivo di appello è fondato, atteso che all'epoca di instaurazione del giudizio di primo grado (anno 2011) sulla maggior parte delle questioni in diritto attinenti alla controversia trattata non si era ancora formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. 9. Nei rapporti tra le appellate e gli appellanti che hanno impugnato la sentenza solo in relazione alla prescrizione e alla quantificazione dell'indennizzo, atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle relative questioni, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande, dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase conclusionale. Nei rapporti tra gli appellanti iscritti in data anteriore al 29.1.1982 e le parti appellate, tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale sulla questione, nonché sulla questione della individuazione dei corsi menzionati dalle direttive, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.

Nei giudizi R.G. nn. 299/20, 4109/20, 4149/20, 4565/20, 4579/20, con particolare riferimento a coloro che hanno impugnato la sentenza solo in relazione alla prescrizione, le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello in relazione alle spese di lite, possono essere poste a carico degli appellanti per tre quarti e compensate per il rimanente quarto. Nulla sulle spese relativamente ai giudizi R.G. n. 3084/20, 3980/20, 3510/20, 3875/20, 4521/20 e 4751/20, attesa la contumacia delle parti appellate.

Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) R.G. 4365/20: - Accoglie l'appello proposto da #### #### #### #### e #### e #### #### e #### quali eredi del dott. #### #### #### e #### e #### quali eredi di #### #### #### #### #### ROSETTA, #### quale erede del dott. #### #### #### #### #### #### #### D'#### quale erede della dott.ssa #### #### in

qualità di procuratore del dott. #### ANTONIETTA, #### e condanna la #### del Consiglio dei #### a pagare in favore dei medici le somme come quantificate per ciascuno nella tabella riassuntiva in parte motiva, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al soddisfo; - Rigetta gli appelli proposti dagli altri appellanti; - Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli appellanti vincitori e le parti appellate; - Nulla sulle spese per gli appellanti soccombenti.

2) R.G. 4579/20: - Accoglie l'appello proposto da #### e condanna la #### del Consiglio dei #### a pagare in favore dei suddetti appellanti le somme come quantificate per ciascuno nella tabella riassuntiva in parte motiva, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al soddisfo; - Rigetta gli appelli proposti dagli altri appellanti; - Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli appellanti vincitori e le parti appellate; - Nulla sulle spese per gli appellanti soccombenti.

3) R.G. n. 3399/20: - Accoglie l'appello e condanna la #### del Consiglio dei #### al pagamento in favore di #### della somma come quantificata nella tabella riassuntiva in parte motiva oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - compensa le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio.

4) R.G. nn. 299/20, 4565/20, 4149/20, 4109/20 - In parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese di lite del primo grado di giudizio; - Rigetta per il resto gli appelli proposti. - #### gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite e liquida le stesse in #### per compensi, oltre oneri accessori di legge; - Compensa per il rimanente quarto le spese di lite del presente grado di giudizio.

5) R.G. n. 2800/20, 4587/20, 4576/20: - Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente giudizio che si liquidano in #### oltre oneri accessori di legge; 6) R.G. nn. 3084/20, 3980/20, 3510/20, 3875/20, 4521/20, 4751/20, 4709/20: - Rigetta l'appello; - Nulla sulle spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti soccombenti nei rispettivi giudizi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di #### del 14.12.2023 #### estensore #### .